

XVII legislatura

EDITORIA

Note sull'A.S. n. 2271

"Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti"

aprile 2016
n. 312



servizio studi del Senato



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

EDITORIA

Note sull'A.S. n. 2271

"Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti"

aprile 2016

n. 312

INDICE

INTRODUZIONE	7
SCHEDE DI LETTURA	
Articolo 1 <i>(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)</i>	13
Articolo 2, commi 1-3 <i>(Delega al Governo per la ridefinizione della disciplina disciplina del sostegno pubblico all'editoria)</i>	21
Articolo 2, commi 4-6 <i>(Discipline di delega relative ai prepensionamenti per i giornalisti e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti)</i>	37
Articolo 2, commi 7 e 8 <i>(Copertura finanziaria e procedura di adozione)</i>	43
Articolo 3 <i>(Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici)</i>	47
Articolo 4 <i>(Proroga dei termini per l'equo compenso)</i>	53
Articolo 5 <i>(Esercizio della professione di giornalista)</i>	55
Articolo 6 <i>(Nuove disposizioni per la vendita dei giornali)</i>	57
Articolo 7 <i>(Norme di coordinamento)</i>	61
ALLEGATO	
CONTRIBUTI EROGATI ALL'EDITORIA PER L'ANNO 2014	
<i>(Fonte: Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria)</i>	65

INTRODUZIONE

Il disegno di legge reca un novero di disposizioni concernenti:

- ✓ un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (articolo 1);
- ✓ la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria, con correlativa delega al Governo (articolo 2, commi 1-3 e 7-8);
- ✓ disciplina dei profili pensionistici per i giornalisti, con correlativa delega al Governo (articolo 2, commi 4-6 e 7-8);
- ✓ disciplina del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, con correlativa delega al Governo (parimenti articolo 2, commi 4-6 e 7-8);
- ✓ riordino dei contributi alle imprese editrici (articolo 3);
- ✓ equo compenso (articolo 4);
- ✓ esercizio abusivo della professione di giornalista (articolo 5);
- ✓ vendita dei giornali (articolo 6);
- ✓ coordinamento (articolo 7).

Il disegno di legge tratta una materia che si è riaffermata all'attenzione parlamentare allorché, nella 'stretta' finanziaria che accompagnò la congiuntura di fine 2011, fu disposta - dal decreto-legge n. 201 (suo articolo 29, comma 3) - la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti all'editoria (dal 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013).

Insieme, si dispose che il risparmio conseguito (compatibilmente con le esigenze del pareggio del bilancio) fosse destinato alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, contenimento degli effetti dell'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva.

Successivamente, il *decreto-legge n. 63 del 2012* intervenne onde approntare una disciplina transitoria, in attesa di una più compiuta ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale.

In particolare, esso ha ridefinito i requisiti di accesso ai contributi e i criteri di calcolo, ed ha posto disposizioni a sostegno dell'editoria digitale e della modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici. Quasi contestualmente all'emanazione del decreto-legge n. 63 del 2012, un disegno di legge d'iniziativa governativa presentato presso la Camera dei deputati in quella scorsa XVI legislatura (A.C. n. 5270)

prevedeva una delega per la definizione - a regime - di nuove forme di sostegno all'editoria e per lo sviluppo del mercato editoriale.

Durante l'esame parlamentare il disegno di legge veniva modificato, sì da prevedere l'istituzione di un Fondo per il pluralismo dell'informazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da utilizzare per: i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici; l'innovazione tecnologica, per incentivare l'avvio di nuove imprese editrici; i trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione.

L'esame del provvedimento non giunse però a conclusione entro la fine della legislatura.

In materia di editoria, un ulteriore intervento normativo fu effettuato dalla legge di stabilità 2014.

Infatti l'articolo 1, comma 261 di quella legge n. 147 del 2013 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria".

Tale Fondo è stato destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi *media* ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.

Il Fondo era istituito con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2014; 40 milioni per il 2015; 30 milioni per il 2016.

Alla ripartizione annuale delle risorse del Fondo si provvede con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria), da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, di concerto con altri Ministri (lavoro e politiche sociali; sviluppo economico; economia e finanze), sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa.

Il decreto relativo al 2014 - d.P.C.m. 30 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 258 del 6 novembre 2014 - ha dato applicazione all'istituzione del Fondo straordinario (per il triennio 2014-2016).

Le risorse effettivamente disponibili per il 2014 sono state così pari ad 20.918.394 euro, a seguito di alcuni accantonamenti nonché di quanto disposto dall'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 90 del 2014 (come convertito dalla legge n. 114) che, nel rifinanziare l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti, ha posto i relativi oneri a carico della dotazione del Fondo straordinario. In particolare, a seguito di tale previsione normativa, la dotazione del Fondo straordinario era ridotta, per il 2014, di 25 milioni.

Per il 2015 è intervenuto il d.P.C.m 10 novembre 2015 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016).

Tale decreto, tenuto conto di un ammontare complessivo di somme stanziare per il Fondo pari a 24,8 milioni di euro per il 2015 (peraltro incise per 11 milioni dal rifinanziamento alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti), ha provveduto alla ripartizione di risorse per il 2015 pari a 6,5 milioni.

Da ultimo la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto (al comma 160, primo periodo, dell'unico suo articolo) con riferimento agli anni dal 2016 al 2018, una riserva all'erario di quote delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione.

Le quote (del 33 per cento rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016, invece del 50 per cento per gli anni 2017 e 2018) sono destinate, tra l'altro, al finanziamento (fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione d'anno, prevede quella disposizione, modificata nell'importo dal disegno di legge in esame), di un "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione", da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Ai fini di una ricognizione d'insieme del quadro normativo, vale ricordare come una disciplina degli interventi a sostegno dell'editoria fosse dettata con la legge n. 416 del 1981.

Essa fu successivamente modificata ed integrata da numerosi interventi legislativi - come la legge n. 67 del 1987, la legge n. 250 del 1990 e la legge n. 62 del 2001 - non senza qualche frammentazione nella stratificazione normativa.

Tentativi di razionalizzazione sono stati in seguito condotti, in particolare con il d.P.R. n. 223 del 2010 (regolamento di delegificazione, per effetto dell'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo alle procedure di erogazione dei contributi all'editoria)

Il d.P.R. n. 223 del 2010 ha disposto la semplificazione della documentazione per accedere ai contributi e del procedimento di erogazione; ha incluso fra i requisiti per l'accesso ai contributi, una percentuale minima di copie vendute su quelle distribuite; ha previsto nuove modalità di calcolo per i contributi diretti, riferite all'effettiva distribuzione della testata (invece che al previo criterio della tiratura), e ha introdotto parametri connessi all'occupazione professionale sia per l'accesso ai contributi sia per il loro calcolo.

Inoltre, il d.P.R. n. 223 ha stabilito che le somme stanziare nel bilancio dello Stato per l'editoria costituiscano limite massimo di spesa e siano destinate prioritariamente ai contributi diretti. In caso di insufficienza delle risorse, i contributi sono erogati mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto (ai sensi di quanto già disposto dalla legge n. 191 del 2009).

L'ammontare dei contributi diretti all'editoria erogati dal 2003 al 2014, con l'indicazione dei destinatari, è pubblicato sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri (lo si riproduce in allegato al presente fascicolo con riferimento all'ultimo anno disponibile e all'ordito normativo di quel momento).

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 7, comma 1, della presente legge, di seguito denominato «Fondo».

2. Nel Fondo confluiscono:

a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo

periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 7, comma 1, della presente legge;

d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali;

2) società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi derivanti da tale attività;

3) altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete *internet*.

3. Le somme di cui al comma 2, lettera *d*), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo.

4. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso può essere comunque adottato. Le risorse di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti

comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui.

L'articolo 1 del disegno di legge disciplina l'istituzione di un *Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione*, ponendolo nello stato di previsione del Ministero dell'economia.

Si tratta del Fondo già deciso dalla legge di stabilità 2016 (suo articolo 1, comma 160, lettera *b)*, sopra ricordata in introduzione, che lo collocava nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

In attuazione delle disposizioni della legge di stabilità 2016, con la II Nota di variazione al bilancio è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il capitolo 3125 denominato "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione" con una dotazione di 48.079.890 euro per il 2016, di 47.871.017 per il 2017 e 46.347.210 per il 2018.

Finalità del Fondo - specifica il **comma 1** - sono:

- ✓ l'attuazione dei principi posti dall'articolo 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione;
- ✓ l'incentivazione della innovazione dell'offerta formativa nonché dei processi di distribuzione e di vendita;
- ✓ l'incentivazione della capacità di investimento delle imprese, nonché di loro acquisizione di posizioni di mercato "sostenibili nel tempo";
- ✓ lo sviluppo di nuove imprese editrici, anche nel campo digitale.

L'articolo 21 della Costituzione sancisce la libertà di manifestazione del pensiero.

Su tale fondamento si pone la tutela del pluralismo informativo, inteso come rappresentazione aperta alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali, religiose e alla pluralità di modi, forme e linguaggi e appartenenze di cui la società si compone.

Ritenuta uno dei principi fondamentali dell'ordinamento, rientrando tra i diritti primari e inviolabili dell'uomo garantiti dall'articolo 2 della Costituzione, tale libertà è stata oggetto di approfondita riflessione riguardo al contenuto coperto dalla garanzia costituzionale, che si ritiene debba includere non soltanto il pensiero, ma anche in generale l'informazione.

Nell'ambito della libertà di informazione è stata inoltre operata una distinzione tra profilo attivo, definito come libertà di informare, di comunicare e diffondere idee e notizie, e profilo passivo, inteso come libertà di informarsi, di essere informati e di accedere alle informazioni. Quest'ultimo, riconosciuto quale interesse generale all'informazione indirettamente protetto dall'articolo 21, va garantito attraverso un sistema di "pluralità delle fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee" (Corte costituzionale, sentenza n. 105 del 1972).

L'esigenza di un'informazione dai contenuti plurali viene ricondotta al principio della pluralità delle fonti informative, cioè del pluralismo informativo, considerato dal giudice costituzionale "valore centrale" di ogni ordinamento democratico (Corte Costituzionale, sentenza n. 826 del 1988), in quanto "l'informazione, nei suoi aspetti attivi e passivi [...] esprime [...] una condizione preliminare (o, se vogliamo, un presupposto insopprimibile) per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico", rappresentando un generale diritto di accesso alle fonti notiziali (Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 1990).

L'esistenza di un principio pluralistico rappresenta un "ineludibile imperativo costituzionale", che si articola, da un lato, nel pluralismo esterno, ovvero la garanzia della più ampia possibilità di ingresso nel mercato dei mezzi di comunicazione, attraverso misure volte ad impedire processi di concentrazione di risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o pochi, e dall'altro nel pluralismo interno dei mezzi di informazione sotto il controllo pubblico, che si concretizza nell'obbligo di imparzialità e di apertura del mezzo alle diverse tendenze sociali, politiche, culturali e religiose. La libertà di informazione viene connotata come diritto sociale alla informazione pluralistica che, al pari di altri diritti (alla salute, allo studio, all'ambiente, ecc.), fonda interventi positivi dello Stato. Secondo il giudice costituzionale, il diritto all'informazione garantito dall'articolo 21 deve essere qualificato e caratterizzato dal pluralismo delle fonti, che comporta tra l'altro il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti; dall'obiettività e imparzialità dei dati forniti; dalla completezza, correttezza e continuità dell'attività informativa; e, infine, dal rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume" (Corte costituzionale, sentenza n. 112 del 1993).

Sul piano sopranazionale, la libertà di informazione trova esplicito fondamento nell'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948; nell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU), e nell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentale dell'Unione europea.

Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione così previsto è inteso come unitario centro di confluenza di una articolata strumentazione finanziaria.

In esso infatti - prevede il **comma 2** - confluiscono:

- ✓ le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica (anche digitale), incluse quelle del Fondo straordinario per gli interventi dell'editoria;

La legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha istituito - al comma 261 dell'unico articolo di cui è costituita - presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria», con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016.

Questa dotazione è stata peraltro rideterminata in riduzione, in particolare, dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 90 del 2014. Nel bilancio 2016, il predetto Fondo (cap. 2190 del Ministero dell'economia e delle finanze e cap. 835 della Presidenza del Consiglio) reca una dotazione relativa al solo esercizio 2016, pari a di 20.723.968 euro.

Il Fondo è destinato ad incentivare (in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (*de minimis*)) gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria) da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio (di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze) è previsto sia definita (previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese) la ripartizione delle risorse di tale Fondo (sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa).

Per quanto attiene agli altri principali stanziamenti iscritti in bilancio, oltre al già citato Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito (dalla legge di stabilità 2016) nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (48.079.890 euro per il 2016, di 47.871.017 per il 2017 e 46.347.210 per il 2018), si segnalano i seguenti capitoli di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze:

cap. 1501 (somme da corrispondere alle concessionarie dei servizi di telecomunicazione a titolo di rimborso delle agevolazioni tariffarie per le imprese editrici), con dotazione pari a 28.252.00 euro annui nel triennio 2016-2018;

cap. 2183 (fondo occorrente per gli interventi dell'editoria), sul quale sono iscritte risorse per 97.358.286 nel 2016, 96.310.264 nel 2017, 94.730.273 nel 2018;

cap. 7442 (fondo occorrente per gli interventi del Dipartimento dell'editoria) con dotazione pari a 8.423.190 nel 2016 e 8.397.987 euro annui per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018.

- ✓ le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia ai sensi dell'articolo 1, comma 162 della legge n. 208 del 2015;

La legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto (al comma 160 dell'unico articolo di cui è composta) che per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016, siano riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate: *a)* all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista (dall'articolo 1, comma 132, della legge n. 244 del 2007) ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni; *b)* al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione d'anno, di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; *c)* al Fondo per la riduzione della pressione fiscale (di cui all'articolo 1, comma 431, della legge n. 147 del 2013).

Le somme in esame sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce altresì le modalità di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera *a)*, ferma restando l'assegnazione alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento.

Nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione confluiscono altresì, ai sensi del successivo comma 162 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale.

In attuazione delle disposizioni della legge di stabilità, con la II Nota di variazione al bilancio è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il capitolo 3125 denominato "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione" con una dotazione di 48.079.890 euro per il 2016, di 47.871.017 per il 2017 e 46.347.210 per il 2018 (derivanti dalla riduzione per pari importi del capitolo 3121 del medesimo stato di previsione della spesa, relativo al "rimborso degli oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito").

Ai sensi del comma 163 dell'articolo unico della medesima legge di stabilità 2016, si prevede che con apposito regolamento siano da stabilirsi i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del predetto Fondo, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.

- ✓ una quota - fino all'importo massimo di 100 milioni in ragione d'anno per il periodo 2016-2018 - delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione (di cui

all'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge n. 208 del 2015, legge di stabilità 2016, appena sopra rammentato);

- ✓ le somme derivanti dal gettito annuale di un *contributo di solidarietà* nel settore dell'informazione pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti di cui all'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 917 del 1986), posti a carico di taluni soggetti. Essi sono:
 - i concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali;
 - le società operanti nel settore dell'informazione e comunicazione, le quali svolgano raccolta pubblicitaria diretta. Il reddito complessivo è qui calcolato con riguardo alla parte corrispondente all'ammontare dei ricavi derivati da tale attività di raccolta pubblicitaria, in proporzione rispetto all'ammontare dei ricavi totali;
 - altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa internet.

L'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità è svolta da vari soggetti, tra i quali assumono maggiore rilievo i centri media e le agenzie di pubblicità.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha svolto una indagine conoscitiva sul settore della raccolta pubblicitaria (Deliberazione n. 402/10/CONS, del 22 luglio 2010), dalla quale è emerso (Deliberazione n. 551/12/CONS, del 21 novembre 2012) che il sistema della comunicazione pubblicitaria si compone di una complessa filiera. Il comparto dell'offerta dei servizi di intermediazione pubblicitaria è stato caratterizzato negli ultimi anni da un processo di concentrazione industriale intrapreso a livello internazionale, che ha comportato un accentramento delle medesime attività in capo a pochi gruppi multinazionali. A livello nazionale si è potuto osservare uno sviluppo o analogo, che ha visto una riduzione progressiva del numero di operatori indipendenti. L'effetto di tale processo è stato, dunque, quello di aver aumentato, anche con riferimento al contesto nazionale, il livello di concentrazione del mercato in esame.

Il **comma 4** dispone circa la ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

Le risorse sono previste come ripartite a metà (tra Presidenza del Consiglio e Ministero dello sviluppo economico), se afferiscano alle maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento televisivo o al contributo di solidarietà imposto agli operatori della raccolta pubblicitaria.

Per le altre risorse del Fondo, i criteri di ripartizione (annuale) sono da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (di concerto con i due Ministri dello sviluppo economico e dell'economia). Sullo schema di decreto sono *sentite le competenti Commissioni parlamentari* (le quali hanno 30 giorni a disposizione per l'espressione del parere).

Siffatta ripartizione delle altre risorse del Fondo "tiene conto" delle proporzioni esistenti tra risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica da un lato, ed emittenza radiofonica e televisiva a livello locale dall'altro.

Il decreto circa i criteri di ripartizione può destinare una percentuale (che esso predetermini) del Fondo al finanziamento di progetti comuni volti all'innovazione informativa in campo digitale (anche multimediale).

Ad altro atto secondario (*sul quale non è previsto parere parlamentare*) - ossia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il concerto del solo Ministro dello sviluppo economico - è demandata la definizione dei "requisiti soggettivi", dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti.

Ed un d.P.C.m. è poi chiamato ad annualmente stabilire la destinazione delle risorse per gli interventi che ricadano nella competenza della Presidenza del Consiglio.

Articolo 2, commi 1-3

(Delega al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria)

1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, ammettendo al finanziamento le imprese editrici che esercitano unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite:

1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;

2) come enti senza fini di lucro;

3) per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;

b) mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi stessi:

1) per le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche;

2) per le imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali o *braille*, su nastro magnetico o su supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;

3) per le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

4) per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero;

c) esclusione dai contributi:

1) degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico;

2) di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati;

d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi:

1) riduzione a due anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa editrice e di edizione della testata;

2) regolare adempimento degli obblighi

derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative;

3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione su carta;

4) obbligo per l'impresa di dare evidenza, nell'edizione, del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo;

5) obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna;

e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo:

1) superamento della distinzione tra testata nazionale e testata locale;

2) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita, prevedendo più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta;

3) valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso, e previsione di criteri di calcolo specifici per le testate telematiche che producano contenuti informativi originali, tenendo conto del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;

4) previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni,

nonché per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;

5) previsione di limiti massimi al contributo erogabile, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque nella misura massima del 50 per cento di tali ricavi;

f) previsione di requisiti di accesso e di regole di erogazione dei contributi diretti quanto più possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie;

g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria, anche con riferimento agli apporti istruttori demandati ad autorità ed enti esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello snellimento dell'istruttoria e della possibilità di erogare i contributi con una tempistica più efficace per le imprese;

h) introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editrici, autonome e indipendenti;

i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editrici di nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente;

l) con riferimento alla rete di vendita:

1) attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge 18 giugno

1998, n. 192, anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante l'introduzione, tenuto conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività, nonché di una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare a tali punti di vendita l'accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive;

2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito erariale;

3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove

formule imprenditoriali e commerciali;

4) completamento in maniera condivisa e unitaria dell'informatizzazione delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio;

m) con riferimento ai canali di vendita telematici, previsione che escluda la discriminazione *on line/off line* in materia di prodotti editoriali vendibili nonché la limitazione dell'impresa editoriale nella propria autonomia di definizione di contenuti, prezzi, formule commerciali e modalità di pagamento;

n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle *start up* innovative.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'**articolo 2** reca *delega al Governo*, su un triplice versante:

- ✓ ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria (commi 1-3);
- ✓ ridefinizione della disciplina pensionistica dei giornalisti (commi 4-6);
- ✓ composizione e competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (medesimi commi 4-6).

I commi 7 e 8 concernono poi profili finanziari o procedurali, relativi alle deleghe così accordate.

Dunque i **commi 1-3** concernono la *ridefinizione normativa del sostegno pubblico all'editoria*.

Ambito della delega - secondo il **comma 1** - è la ridefinizione della disciplina relativa a:

- ✓ contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici;
- ✓ misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici;
- ✓ innovazione del sistema distributivo;
- ✓ finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria da parte di imprese di nuova costituzione;
- ✓ misure per il sostegno a processi di ristrutturazione e riorganizzazione delle imprese editrici già esistenti.

Il termine previsto per l'esercizio di siffatta delega è *sei mesi* dall'entrata in vigore del disegno di legge.

Il **comma 2** sancisce i principi e criteri direttivi della delega.

Essi attengono in generale ai seguenti profili:

- ✓ destinatari dei contributi;
- ✓ meccanismi di determinazione e di calcolo dei contributi;
- ✓ requisiti di accesso alla contribuzione ed esclusione dai contributi di alcuni soggetti;
- ✓ semplificazione amministrativa dell'erogazione;
- ✓ incentivazione degli investimenti in innovazione digitale;
- ✓ incentivazione ad innovazioni da parte di *start-up*;
- ✓ rete di vendita, così come canali di vendita telematici;
- ✓ incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari.

La **lettera a)** di tale comma 1, relativa alla ridefinizione della platea dei *beneficiari dei contributi*, prescrive - quale condizione necessaria per il finanziamento statale - un "esercizio esclusivo di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale".

Siffatta attività informativa, per essere ammessa al contributo, deve essere condotta da:

- ✓ imprese editrici costituite come *cooperative giornalistiche* (circa compagine societaria e concentrazione delle quote in capo a ciascun socio, ulteriori determinazioni sono demandate al decreto legislativo delegato);
- ✓ enti senza fini di lucro;
- ✓ imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro - limitatamente ad un periodo di *tre anni*, in questo caso.

I quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti sono oggi destinatari dei contributi ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 2-*quater*, della legge n. 250 del 1990.

In particolare, le lettere *a)* e *b)* del comma 2 del citato articolo 3 della legge n. 250 dispongono che, ai fini dell'accesso ai contributi, sia necessario che le imprese siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni ed editino la testata da pari tempo.

A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, il requisito temporale è stato elevato, per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004, a cinque anni (articolo 1, comma 457, della legge n. 266 del 2005).

Da ultimo, l'articolo 1, comma 7-*bis* del decreto-legge n. 63 del 2012 ha previsto che alle cooperative di giornalisti che subentrano al contratto di cessione in uso ovvero acquistano una testata che ha avuto accesso, entro il 31 dicembre 2011, ai contributi, non siano richiesti i requisiti relativi ai tempi minimi di costituzione come cooperative giornalistiche e di edizione della testata, nonché, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata, il requisito relativo alla proprietà della testata (cfr. articolo 1, comma 460, lettera *a)*, della legge n. 266 del 2005).

Sempre secondo il decreto-legge n. 63 del 2012 (articolo 1, comma 1, lettera *a)*), le cooperative di giornalisti sono composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti, ed hanno la maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti. Le cooperative devono comunque essere in possesso del requisito della mutualità prevalente per l'esercizio di riferimento dei contributi.

Il requisito della mutualità prevalente è desumibile dagli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile, come modificati dal decreto legislativo n. 6 del 2003 (riforma del diritto societario), che ha introdotto la distinzione tra "cooperative a mutualità prevalente" e "altre cooperative".

Ai sensi dell'articolo 2512 del codice civile. sono società cooperative a mutualità prevalente, in

ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi (cd. cooperative di consumo o di utenza: in sostanza in queste beni e/o dei servizi forniti dalla società);
- 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci (cd. cooperative di lavoro);
- 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci (cd. cooperative di conferimento).

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

L'articolo 2513 fissa i criteri per la definizione di prevalenza e stabilisce che gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti tre parametri: *a)* i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1 (ipotesi riferita alle cooperative di consumo o di utenza); *b)* il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico (ipotesi riferita alle cooperative di lavoro); *c)* il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi

dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6 (ipotesi riferita alle cooperative di conferimento).

Pertanto, l'elemento che caratterizza la cooperativa a mutualità prevalente è la prevalente remunerazione dell'apporto mutualistico dei soci, anziché del capitale.

Ai sensi dell'articolo 2514 (requisiti) le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti: *a)* il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; *b)* il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; *c)* il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; *d)* l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le agenzie di informazione radiofonica costituite in forma di cooperative di giornalisti - di cui all'articolo 53, comma 15, della legge n. 449 del 1997 - ricevono i contributi ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 63 del 2012.

Alle imprese editrici di quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza scopo di lucro, sono concessi contributi ai sensi dell'articolo 3, comma 2-*bis*, della legge n. 250 del 1990.

Se editrici di periodici, le imprese la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza scopo di lucro, fruiscono di contributi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 250 del 1990.

Si prevede - dalla **lettera b)** - il *mantenimento del finanziamento* (ma la possibilità per il legislatore delegato di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso sia ai meccanismi di calcolo dei contributi) per:

- ✓ imprese editrici di quotidiani e di periodici espressione delle *minoranze linguistiche*;
- ✓ imprese ed enti che editino periodici per *non vedenti e ipovedenti*, prodotti con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico, braille e supporti informatici: in tal caso, si definisce già il criterio della misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;
- ✓ *associazioni dei consumatori* (a condizione che risultino iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005).

Con riferimento alle ultime due fattispecie, si tratta di enti senza fine di lucro (ai quali fa riferimento, come si è ricordato, anche la lettera *a)*).

- ✓ imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e *diffusi all'estero* o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

In base alla normativa vigente, beneficiano dei contributi:

- le imprese editrici che editano quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Esse sono destinatarie dei contributi ai sensi dell'articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, della legge n. 250 del 1990 (e dell'articolo 3 della legge n. 278 del 1991, per i quotidiani in lingua slovena);
- l'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in braille (articolo 8 del decreto-legge n. 542 del 199; articolo 1, comma 462, della legge n. 266 del 2005);
- periodici delle associazioni dei consumatori e degli utenti (articoli 6 e 7 della legge n. 281 del 1998; d.P.C.m. n. 218 del 1999; articoli 137 e 138 del decreto legislativo n. 206 del 2005);
- le imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero (articolo 3, comma 2-ter, terzo e quarto periodo, della legge n. 250 del 1990), le imprese editrici di periodici italiani pubblicati all'estero, nonché di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale editate in Italia e diffuse prevalentemente all'estero (articolo 26 della legge n. 416 del 1981; articolo 1-bis del decreto-legge n. 63 del 2012, come convertito dalla legge n. 103).

Sono invece *esclusi esplicitamente dalla contribuzione statale*, per volere della **lettera c)**:

- ✓ *organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali;*
- ✓ periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico;
- ✓ imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.

In materia di organi di informazione di partiti o movimenti politici, possono rammentarsi le seguenti vicende normative.

Se imprese editrici di quotidiani e periodici, l'articolo 153, comma 2 della legge n. 388 del 2000 stabilì che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990 (che aveva disciplinato inizialmente la materia e che è stato poi abrogato dall'articolo 21 del d.P.R. n. 223 del 2010) si applicassero esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultassero essere organi o giornali di forze politiche che avevano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o erano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi.

Successivamente, l'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006 (come convertito dalla legge n. 248 del 2006) ha stabilito che il requisito della rappresentanza parlamentare non fosse richiesto per le imprese e le testate di quotidiani o periodici che risultassero essere giornali od organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 avessero già maturato il diritto ai contributi.

In seguito, l'articolo 2, comma 61, della legge n. 191 del 2009 ha previsto che le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006 si intendano riferite alle imprese e alle testate ivi indicate che hanno i requisiti richiesti, anche se abbiano mutato forma giuridica.

Si ricorda altresì che l'articolo 153, comma 4, della legge n. 388 del 2000 ha consentito alle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, trasformatesi entro il 1° dicembre 2001 in società cooperative il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, di beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*quater*, della legge n. 250 del 1990.

L'articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 223 del 2010 ha inoltre stabilito che tali cooperative potessero continuare ad accedere ai contributi purché si costituissero, entro il 31 dicembre 2010, in cooperative giornalistiche. Dunque, a tali cooperative non è più richiesto il requisito di essere organo di movimento politico.

Si è detto di imprese editrici di quotidiani e periodici. Con riferimento invece alle imprese radiofoniche, l'articolo 4 della legge n. 250 del 1990 (come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2012) prevede (comma 1) la corresponsione di un contributo annuo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi (inclusi gli ammortamenti), in favore delle imprese che risultino essere organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento e che, oltre ad aver registrato la testata e a non essere editori o controllori delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi dei medesimi partiti politici, trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese fra le 7 e le 20.

Inoltre, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali (compresi gli ammortamenti), è concesso (comma 2) un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1 (poi raddoppiato dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 278 del 1991). La somma di tutti i contributi non può, comunque, superare il 50 per cento per cento dei costi.

Riguardo le imprese radiofoniche, vale ricordare come quelle tra esse che svolgano attività di informazione di interesse generale, furono oggetto di previsioni poste dalla legge n. 130 del 1990.

Essa concesse un contributo (per il solo triennio 1990-1992) alle imprese radiofoniche private che nel triennio 1987-1989 avessero (fra l'altro) trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le 7 e le 20.

Successivamente, l'articolo 1, comma 1247, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto che le imprese radiofoniche private che avessero svolto attività di informazione di interesse generale di cui alla legge n. 230 del 1990, accedessero ai medesimi contributi di cui all'articolo 4 della legge n. 250 del 1990 (emittenti radiofoniche organi di partiti politici: v. *supra*).

Ancora in seguito, l'articolo 12, comma 1, del d.P.R. n. 223 del 2010 (in adempimento del criterio direttivo previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito dalla legge n. 133), ha disposto che le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge n. 230 del 1990, mantengono il diritto all'intero contributo, anche in presenza di riparto percentuale fra gli altri aventi diritto.

Da ultimo, l'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 63 del 2012, come convertito dalla legge n. 103, ha previsto il mantenimento del diritto all'intero contributo anche per i contributi relativi al 2010.

La **lettera d)** ha ad oggetto *requisiti* oggettivi per accedere alla contribuzione. I criteri direttivi positivi sono:

- ✓ riduzione a *due anni* dell'anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata (si è ricordato come tale requisito sia invece di tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)* della legge n. 250 del 1990; e sia di cinque anni, per le imprese editrici costituite dall'avvio del 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge n. 266 del 2005);
- ✓ regolare *adempimento degli obblighi contrattuali di lavoro*, derivanti dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro (comparativamente più rappresentative);
- ✓ edizione della testata in formato digitale dinamico e multimediale, anche in eventuale parallelo con l'edizione in formato cartaceo;
- ✓ obbligo di dare evidenza, nell'edizione, di tutti i contributi e finanziamenti ricevuti, a qualsiasi titolo;
- ✓ obbligo di contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna.

I principi e criteri direttivi per il *calcolo dei contributi* sono oggetto della **lettera e)**.

Sono:

- ✓ *superamento della distinzione tra testata nazionale e testata locale*;
Di contro il decreto-legge n. 63 del 2012, nel porre una disciplina dei contributi alle imprese editrici "in attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria", ha inteso commisurare la contribuzione (oltre che ai livelli di occupazione professionale) agli effettivi livelli di vendita differenziandoli a seconda che la testata sia nazionale (definendo tale quella distribuita in almeno tre Re con una percentuale di distribuzione in ciascuna regione non inferiore al 5 per cento della propria distribuzione totale), la quale ha una soglia di accesso al contributo posta nella vendita di almeno il 25 per cento delle copie distribuite, ovvero sia testata locale, con soglia di vendita di almeno il 35 per cento delle copie distribuite.
- ✓ *graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute* – prevedendo, in particolare, più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione e per copia venduta – e, per le testate *on line*, in funzione dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti.

Si è ricordato come il decreto-legge n. 63 del 2012 ponga una soglia minima di copie vendute (il 35 per cento per le testate locali, il 25 per cento per le testate nazionali, con riferimento alle copie distribuite), al di sotto della quale non si ha diritto al contributo. E quel decreto-legge definisce "copie vendute" quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o punti di vendita non esclusivi, o spedite in abbonamento a titolo oneroso (purché considerate ammissibili in conformità ai criteri specifici ivi dettati). Sono escluse le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco (da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un unico soggetto), quelle per le quali non sia individuabile il prezzo di vendita. Ed ancora il decreto-legge n. 63 del 2012 prevede una quota di contribuzione fino a 0,25 euro per ogni copia venduta per i quotidiani nazionali, a 0,20 euro per i quotidiani locali, a 0,40 euro per i periodici. Tale quota non può comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia. L'importo complessivo di tale quota di contributo non può comunque essere superiore a 3.500.000 euro per i quotidiani e a 200.000 euro per i periodici.

Non manca inoltre, nel decreto-legge n. 63, una definizione di *testata digitale* (destinataria di specifiche previsioni circa il contributo), quale testata migrata ad un sistema digitale di gestione di contenuti unico, dotata di un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali (anche attraverso soggetti concessionari di spazi pubblicitari digitali), di un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico (con facoltà di prevedere registrazione), di un sistema di distribuzione di contenuti attraverso dispositivi mobili. Nel caso in cui la pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, la testata digitale deve essere altresì dotata di un sistema di pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti a pagamento, nonché di una piattaforma che consenta l'integrazione con sistemi di pagamento digitali.

- ✓ valorizzazione delle voci di costo legate alla *trasformazione digitale* dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso;
- ✓ previsione di *criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni* e per azioni di formazione e aggiornamento del personale.
- ✓ previsione di un *teito massimo* del contributo liquidabile a ciascuna impresa, legato all'*incidenza percentuale del contributo - fino alla misura comunque massima del 50 per cento - sul totale dei ricavi*.

Per quest'ultimo riguardo, il decreto-legge n. 63 del 2012 fissa piuttosto un criterio di determinazione dell'importo complessivo del contributo corrisposto a ciascuna impresa di cui alla legge n. 250 del 1990 (ossia: quotidiani e periodici editi da cooperative giornalistiche; quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza scopo di lucro; quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle Regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e

Trentino Alto Adige; quotidiani italiani editi e diffusi all'estero) e di cui all'articolo 153, comma 2 della legge n. 388 del 2000 nonché articolo 20, comma 3-ter del decreto-legge n. 223 del 2006 (imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche).

Tale contributo – che non può comunque superare quello riferito al 2010 – deriva secondo il decreto-legge n. 63 dalla somma di una quota rapportata ai costi ammissibili sostenuti dall'impresa editrice e di una quota rapportata alle copie vendute.

Per entrambe le quote sono previsti limiti differenziati, in particolare, per quotidiani nazionali e quotidiani locali.

In particolare, la quota rapportata ai costi ammissibili – che consiste in una percentuale fino al 50% dei costi ritenuti ammissibili – non può comunque essere superiore a 2,5 milioni per i quotidiani nazionali, a 1,5 milioni per i quotidiani locali e per i quotidiani in lingua francese, tedesca, ladina o slovena nelle regioni autonome Valle D'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e i quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, a 0,3 milioni per i periodici.

Con riguardo alla quota correlata al numero di copie vendute, a ciascuna impresa è corrisposto un importo unitario – comunque non superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia – fino a 0,25 euro per i quotidiani nazionali, a 0,20 euro per i quotidiani.

Circa l'erogazione dei contributi, i criteri direttivi - posti dalle **lettere f) e g)** - attengono all'omogeneità delle regole di liquidazione per le diverse tipologie di imprese destinatarie, e alla semplificazione del procedimento amministrativo ("anche con riferimento agli apporti istruttori demandati ad autorità ed enti esterni alla Presidenza del Consiglio).

Ulteriori criteri direttivi mirano a:

- ✓ l'introduzione di incentivi agli *investimenti in innovazione digitale* dinamica e multimediale, anche attraverso investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editoriali (**lettera h)**);
- ✓ l'introduzione di finanziamenti, mediante *bandi annuali*, per *progetti innovativi* presentati da *imprese editoriali di nuova costituzione* (**lettera i)**).

In tema di innovazione, l'istituto più recente può dirsi la cd. *start-up* innovativa, oggetto dell'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012.

Quel decreto-legge ha definito l'impresa *start-up* innovativa come la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possieda i seguenti requisiti: è costituita da non più di sessanta mesi; è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro; non distribuisce, e non ha distribuito, utili; ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: le spese in ricerca e sviluppo, come descritte nel citato decreto-legge, sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa; le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa o, in assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; impiega come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, una percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale; sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

La delega concerne altresì *la rete di vendita*, oggetto della **lettera l)**.

I criteri posti sono:

- ✓ attuazione di *progressiva liberalizzazione* della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, e mitigando gli effetti negativi di breve termine. È da assicurare *parità di condizioni* per gli operatori, anche con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne (e fermo il divieto di abuso di dipendenza economica, sancito dall'articolo 9 della legge n. 192 del 1998), garantendo insieme il pluralismo delle testate presenti nei punti vendita, e con una disciplina delle distribuzione territoriale dei prodotti editoriali che assicuri ai punti vendita l'accesso alle forniture senza il condizionamento di prestazioni o servizi aggiuntivi;
- ✓ promozione, di concerto con le Regioni, di un regime di *piena liberalizzazione degli orari di apertura* dei punti di vendita e rimozione di quel che ostacoli l'ampliamento dell'assortimento nonché dell'*intermediazione di altri beni e servizi*;
- ✓ promozione di iniziative di *concentrazione strategica* dei punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali commerciali;
- ✓ *informatizzazione* delle strutture, onde connettere i punti vendita in una rete integrata capillare nel territorio.

La *disciplina delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica* è recata principalmente dal decreto legislativo n. 170 del 2001.

In base al suo articolo 2 dello stesso, il sistema di vendita è articolato, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi (esercizi tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici) e non esclusivi (esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani o periodici).

Peraltro, la differenziazione fra punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi è stata attenuata dal decreto-legge n. 201 del 2011 (suo articolo 34, comma 3, lettera *d*) - il quale ha disposto l'abrogazione di tutte le restrizioni alla commercializzazione di prodotti, senza escludere i punti di vendita della stampa quotidiana e periodica dall'ambito di applicazione - e dal decreto-legge n. 1 del 2012 (articolo 39, comma 1) - il quale ha novellato il decreto legislativo n. 170 del 2001, stabilendo che gli edicolanti possano vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa.

Riguardo l'*organizzazione della filiera*, il decreto legislativo n. 170 del 2001 pone (agli articoli 2 e 6) specifici obblighi di programmazione e pianificazione tanto in capo alle Regioni, tenute ad emanare indirizzi in materia, quanto in capo ai Comuni, tenuti, nel rispetto di quegli indirizzi, a dotarsi di appositi piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi, sulla base dei quali rilasciare poi le singole autorizzazioni per l'esercizio dell'attività.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con [segnalazione AS1137 \(proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014, del luglio 2014\)](#) ha rilevato la necessità di superare ogni discriminazione non giustificata che sia idonea a tradursi in un ostacolo allo sviluppo dell'industria editoriale. L'Autorità ha proposto di superare il regime autorizzatorio previsto dal decreto legislativo n. 170 del 2001, che dispone, a detta dell'Autorità, "la predisposizione di piani comunali di localizzazione elaborati secondo criteri che prescindono dalle dinamiche di mercato (densità della popolazione, numero di famiglie, caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, ecc.), senza che dette restrizioni trovino una giustificazione in effettive esigenze di tutela di interessi imperativi".

Al fine di favorire la *modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica*, il decreto-legge n. 63 del 2012 (articolo 4, comma 1) ha reso obbligatoria - a decorrere dal 1° gennaio 2013 - la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre.

Inoltre, per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta per l'anno 2012.

Successivamente, sono intervenute proroghe di tale termini (sia per la tracciabilità sia per il credito d'imposta, dapprima a tutto il 2014 (articolo 1, comma 334, della legge n. 147 del 2013, legge di stabilità 2014), indi a tutto il 2015 (articolo 1, comma 185 della legge n. 190 del 2014, legge di stabilità 2015), da ultimo a tutto il 2016 (articolo 12, comma 1, del decreto-legge 'multi-proroghe' n. 210 del 2015).

Riguardo la *parità di trattamento*, il già citato decreto legislativo n. 170 del 2001 (articolo 4) prevede che, nella vendita di quotidiani e periodici, i punti vendita esclusivi

assicurano parità di trattamento alle diverse testate. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

Si ricorda altresì che l'articolo 16 della legge n. 416 del 1981 stabilisce che le imprese di distribuzione devono garantire – a parità di condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite – il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta.

Inoltre, l'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 170 del 2001 stabilisce che la vendita di quotidiani e periodici deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti principi: *a)* il prezzo di vendita stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi o non esclusivi, che effettuano la rivendita; *b)* le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi; *c)* i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita; *d)* è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico; *d-bis)* gli edicolanti – come già detto in precedente scheda - possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa; *d-ter)* gli edicolanti possono praticare sconti sulla “merce venduta” e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore; *d-quater)* fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale; *d-quinquies)* le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alla previsioni precedenti, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono.

Nell'ambito della delega, si prevede infine *l'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari* incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle *start up* innovative (**lettera m**).

Ai fini delle imposte dirette, le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi (articolo 108, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986).

Ai fini dell'IVA, le spese di pubblicità, in quanto inerenti, sono integralmente detraibili (ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972).

Il Rapporto elaborato dalla Federazione italiana editori e giornalisti (FIEG) “[La stampa in Italia 2011-2013](#)”, presentato il 16 aprile 2014, ha tracciato un quadro segnato da una forte contrazione del mercato pubblicitario. Il fenomeno è stato particolarmente accentuato per la stampa, sia quotidiana sia periodica.

Quanto al procedimento della delega, i **commi 1 e 3** di questo articolo 2 dispongono che i decreti legislativi siano emanati *entro sei mesi* dalla data di entrata in vigore del disegno di legge.

Essi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per lo sviluppo economico.

Articolo 2, commi 4-6

(Discipline di delega relative ai prepensionamenti per i giornalisti e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti)

4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti;

b) riordino e razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale

dell'Ordine dei giornalisti nei seguenti ambiti:

1) competenze in materia di formazione;

2) procedimenti nelle materie di cui all'articolo 62 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, prevedendo, in particolare, l'eliminazione della facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell'Ordine dinanzi al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, stabilendo la loro natura alternativa, ferma restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine;

3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, purché questi ultimi siano come tali titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

4) adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale.

6. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per l'ipotesi di cui alla lettera *b*) del comma 5, di concerto con il Ministro della giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

I **commi da 4 a 6** recano due discipline di delega al Governo, intese, rispettivamente: all'innalzamento dei requisiti per i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti professionisti, dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, ed alla ridefinizione dei criteri per il ricorso ai medesimi trattamenti; alla revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Il termine per l'esercizio di tali deleghe è posto in 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi devono essere adottati secondo le modalità procedurali di cui ai **commi 4 e 8** - le quali prevedono, tra l'altro, per la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, anche il parere (sullo schema di decreto) del medesimo Consiglio -. Dall'esercizio delle deleghe in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (**comma 7, secondo periodo**).

Delega sui trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti

Riguardo ai trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti professionisti, dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, la disciplina di delega prevede, "al fine - come recita il **comma 4** - di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico", i seguenti principi e criteri direttivi (**comma 5, lettera a)**):

- l'incremento, "nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico", dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti anticipati in oggetto;
- il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento anticipato;
- la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti. Come accennato, nell'ambito delle finalità generali della delega (enunciate al **comma 4**), si fa riferimento altresì alla ridefinizione dei criteri per il ricorso ai prepensionamenti.

Si ricorda che questi ultimi possono riguardare¹ i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di

¹ In base alla disciplina di cui all'art. 37 della [L. 5 agosto 1981, n. 416](#), e successive modificazioni.

giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in base ad accordi recepiti presso il medesimo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale; la pensione in oggetto può essere liquidata ai soggetti che abbiano almeno 58 anni di età e 18 anni di anzianità contributiva.

Ai giornalisti beneficiari del prepensionamento viene attribuita, a carico dell'INPGI, ai fini del calcolo del trattamento, un'integrazione contributiva (figurativa) fino ad un massimo di 5 anni².

Il trattamento in esame decorre dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

In base al protocollo d'intesa tra le parti sociali del 26 marzo 2009 - stipulato in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e recepito, sul punto, dalla delibera dell'INPGI n. 82 del 25 giugno 2009 -, ogni azienda che sia ammessa ai pensionamenti anticipati deve versare all'INPGI, in un'unica soluzione, un contributo pari al 30% del costo complessivo (quantificato dall'INPGI) di ogni prepensionamento³.

Sembrerebbe opportuno un chiarimento riguardo alla portata del summenzionato principio di delega sul divieto di "mantenere" un rapporto lavorativo con il giornalista "che abbia ottenuto" il prepensionamento (lettera a) del comma 5), considerato che la disciplina vigente già richiede la previa cessazione del rapporto di lavoro, ammettendo⁴ il cumulo del trattamento anticipato con redditi da lavoro entro i limiti stabiliti (dall'ordinamento pensionistico dell'INPGI relativo ai giornalisti professionisti) per la pensione di anzianità.

Si segnala che il Comitato per la legislazione della Camera, nel parere espresso (il 10 febbraio 2016) sul testo base adottato in sede referente - testo analogo, per la delega sui prepensionamenti in esame, alla versione attuale -, ha osservato che i principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della suddetta delega sono "generici o formulati in termini di finalità della delega" e che essi dovrebbero essere meglio precisati, al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato.

² Per i soggetti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l'età anagrafica raggiunta, fermo restando il suddetto limite massimo di 360 contributi mensili. I contributi assicurativi relativi a periodi lavorativi successivi alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata sono riassorbiti dall'INPGI, fino a concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta.

³ Cfr. la circolare INPGI 2 settembre 2009, n. 9.

⁴ Comma 4 del citato art. 37 della L. n. 416, e successive modificazioni.

Delega per la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

La delega per la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti riguarda, in base ai principi e criteri direttivi di cui al **comma 5, lettera b)**, il riordino e la razionalizzazione nei seguenti ambiti:

- le competenze in materia di formazione;
- i procedimenti relativi ai ricorsi in materia di iscrizione o cancellazione nell'albo, negli elenchi o nel registro⁵, nonché in materia disciplinare ed elettorale. Si prevede, in particolare, di introdurre l'esclusione del "cumulo" tra l'impugnativa presso il Consiglio nazionale delle delibere dei consigli regionali dell'Ordine (in materia di iscrizione o cancellazione suddette o in materia disciplinare) e l'impugnativa presso l'autorità giurisdizionale, ferma restando la possibilità di proporre, dopo il procedimento presso il Consiglio nazionale, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità⁶.

Si ricorda che, in base alla disciplina vigente⁷, le deliberazioni in oggetto, adottate dal Consiglio nazionale, possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Sembrerebbe opportuno valutare, considerata la natura amministrativa (pubblica) del Consiglio nazionale⁸, se il suddetto principio di delega sia compatibile con l'art. 113 della Costituzione, in base al quale contro gli atti della pubblica amministrazione "è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi" e la medesima tutela "non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti".

Con riferimento alla formulazione del medesimo principio di delega, sembrerebbe, in ogni caso, opportuno chiarire che, nell'ipotesi di impugnativa presso il Consiglio nazionale, gli eventuali controinteressati possono impugnare in via giurisdizionale la delibera adottata da quest'ultimo organo.

⁵ Si ricorda che l'albo dei giornalisti è ripartito in due elenchi, relativi, rispettivamente, ai professionisti ed ai pubblicitari (ai sensi dell'art. 26, comma 2, della L. 3 febbraio 1963, n. 69, mentre l'art. 28 di quest'ultima prevede alcuni elenchi speciali); nel registro si devono invece iscrivere i praticanti "che intendono avviarsi alla professione giornalistica" (art. 33 della medesima L. n. 69).

⁶ Secondo la disciplina generale di quest'istituto, posta dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

⁷ Cfr. l'art. 63 della citata L. n. 69, e successive modificazioni.

⁸ Cfr. l'art. 1, sesto comma, della citata L. n. 69.

Sotto il profilo formale, occorrerebbe far riferimento, oltre che ai consigli regionali, anche a quelli interregionali (eventualmente costituiti, per alcune regioni, in luogo dei primi)⁹.

- il numero dei componenti, da stabilire al massimo in 36 unità. La disciplina vigente¹⁰ prevede, invece, un primo limite di 60 componenti - derivante dal parametro di due professionisti e un pubblicista per ogni ordine regionale (o interregionale¹¹), iscritti nei rispettivi elenchi -, limite elevato in base ai seguenti parametri: gli ordini regionali (o interregionali) aventi più di 500 professionisti iscritti "eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà"; gli ordini regionali (o interregionali) aventi più di 1.000 pubblicisti iscritti "eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1.000 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla metà".

Nella disciplina della nuova composizione, il principio di delega conferma - ponendolo in termini generali - il rapporto di "due terzi giornalisti professionisti" e di "un terzo pubblicisti" ed introduce, per questi ultimi, la condizione (ai fini dell'eleggibilità presso il Consiglio nazionale) che siano titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'INPGI;

- l'adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale.

Si segnala che il Comitato per la legislazione della Camera, nel parere espresso (il 10 febbraio 2016) sul testo base adottato in sede referente - testo analogo, per la delega sul Consiglio nazionale in esame, alla versione attuale -, ha osservato che i principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della suddetta delega sono "generici o formulati in termini di finalità della delega" e che essi dovrebbero essere meglio precisati, al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato.

⁹ Attualmente, di fatto, non esistono ordini interregionali dei giornalisti.

¹⁰ Di cui all'art. 16 della citata L. n. 69, e successive modificazioni.

¹¹ Attualmente, di fatto, non esistono, come detto, ordini interregionali.

Articolo 2, commi 7 e 8
(Copertura finanziaria e procedura di adozione)

7. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo. Dall'attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione,

i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati.

Il **comma 7** reca *clausola di copertura finanziaria* per l'attuazione della delega conferita al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico al settore dell'editoria (articolo 2, comma 1), disponendo che alla stessa si provveda nel limite massimo delle risorse disponibili sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, definite dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame.

Il medesimo comma 7 reca, inoltre, *clausola di invarianza di oneri finanziari* per l'attuazione della delega per la ridefinizione della disciplina dei profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (cfr. articolo 2, comma 4 del disegno di legge).

Si rammenta che l'art. 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ("Legge di contabilità e finanza pubblica") prevede che le leggi di delega comportanti oneri diano conto dei mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, in ragione della complessità della materia trattata, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri possono essere adottati soltanto successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle necessarie risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo deve essere allegata la relazione tecnica, nella quale si dà conto della

neutralità finanziaria del decreto stesso ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Al riguardo, si evidenzia che il testo unificato proposto dalla VII Commissione (Cultura) della Camera all'esito dell'esame in sede referente (A.C. 3317-3345-A) demandava alla relazione tecnica a corredo degli schemi dei decreti legislativi di dare conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

A seguito dell'approvazione di una proposta emendativa da parte dell'Assemblea della Camera (em. 2.500 della Commissione) è stato inserito, nel disegno di legge di delega, il comma in esame e apportata una connessa modifica al successivo comma 8, dove sono state soppresse le parole "ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura".

Il comma 8, limitatamente alla parte sulla quale ha inciso detta modifica, risulta così formulato: "Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi (...)".

Gli schemi di decreti legislativi di attuazione delle deleghe di cui all'art. 2, commi 1 e 4, del provvedimento in esame dovranno, pertanto, essere corredati di relazione tecnica redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità: "Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime".

Il comma 8 reca disposizioni relative alla procedura di adozione dei decreti legislativi di cui all'art. 2, commi 1 e 4, le quali vanno a integrare le disposizioni di procedura previste dall'art. 2, comma 3, per i decreti legislativi di attuazione della delega per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico al settore dell'editoria, e dall'art. 2, comma 6, per i decreti legislativi di attuazione della delega per la ridefinizione della disciplina dei profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

In particolare vi si prevede che gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica (per la quale si rinvia alla illustrazione del precedente comma 7), a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri, siano trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi entro 60 giorni dalla trasmissione degli schemi, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Nell'ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, deve trasmettere nuovamente lo schema alle Camere con le osservazioni e le eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi, in

tal caso, entro 20 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati.

Articolo 3

(Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, le parole: «il contributo, che non può comunque superare quello riferito all'anno 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo, che non può comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi dell'impresa editrice, riferiti alla testata per cui è chiesto il contributo, al netto del contributo medesimo,»;

b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale è richiesto il contributo. La seconda rata, a saldo, è versata entro il termine di conclusione del procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.

3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, le domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria, sottoscritte dal legale

rappresentante dell'impresa editrice, sono presentate, per via telematica, dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, secondo le modalità pubblicate nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande devono essere corredate dei documenti istruttori o delle dichiarazioni sostitutive attestanti: l'assetto societario, il numero dei giornalisti dipendenti associati, la mutualità prevalente, il divieto di distribuzione degli utili, l'anzianità di costituzione e di edizione della testata, la periodicità e il numero delle uscite, l'insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo previste dall'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi delle posizioni contributive presso istituti previdenziali, la proprietà o la gestione della testata. Le imprese editrici devono inoltre far pervenire nel medesimo termine un campione di numeri della testata edita. Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editrici richiedenti devono produrre il bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, e i prospetti dei costi e delle vendite; tale documentazione deve essere certificata da soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di

entrata in vigore della presente legge:
a) il comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, è abrogato;
b) all'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo il primo periodo

è inserito il seguente: «Il prodotto editoriale è identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.».

L'**articolo 3** reca disposizioni non già di delega bensì immediatamente precettive.

Esse si applicano - prevede il **comma 2** - *a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016*.

In particolare, relativamente al calcolo dei contributi, si dispone che il *contributo massimo liquidabile a ciascuna impresa non possa eccedere il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi riferiti alla testata per cui si chiede il contributo (al netto del contributo medesimo)*. Così il **comma 1, lettera a)**.

La disposizione rende così immediatamente efficace (a decorrere dai contributi 2016) quel che è posto altresì come criterio direttivo della delega (v. articolo 2, comma 2, lettera e), n. 5).

È conseguentemente novellata la corrispondente disposizione del decreto-legge n. 63 del 2012 (suo articolo 2, comma 2, alinea), che prevede per il contributo un diverso 'tetto', dato dall'ammontare dell'erogazione avvenuta con riferimento all'anno 2010.

Ancora, si stabilisce la *soppressione della vigente riserva di risorse destinata ai periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza scopo di lucro*.

Tale riserva - disposta dal decreto-legge n. 63 all'articolo 4, secondo periodo, il quale viene pertanto abrogato - risulta pari al 5 per cento dell'importo stanziato per i contributi diretti sul pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

In virtù di tale soppressione - disposta dal **comma 1, lettera b)** - la suddetta categoria di imprese concorrerà nella ripartizione generale delle risorse da destinare ai contributi diretti.

Riguardo l'erogazione dei contributi, si stabilisce - dal **comma 1, lettera c)** - che le somme da corrispondere annualmente a ciascuna impresa siano erogate in due rate.

La prima rata – pari al 30 per cento del contributo erogato nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il contributo – è versata entro il 30 maggio.

La seconda rata è liquidata entro il termine di conclusione del procedimento.

All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti previdenziali e non deve risultare inadempiente in materia di imposte sui redditi (in esito alla verifica di cui all'articolo 48-*bis* del d.P.R. n. 602 del 1973).

Circa le modalità e la tempistica delle domande per l'ammissione ai contributi: le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, possono essere presentate - prevede il **comma 3** - esclusivamente per via telematica, dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi.

In base alla normativa vigente (articolo 1 del d.P.R. n. 223 del 2010), le domande per la concessione dei contributi, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate per via telematica – o, nel caso di impossibilità per l'impresa, mediante raccomandata – entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi.

Le domande sono presentate secondo le modalità indicate nel sito *internet* del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, già corredate di parte della documentazione.

Si tratta dei documenti istruttori o delle dichiarazioni sostitutive attestanti: l'assetto societario; il numero dei giornalisti dipendenti associati; la mutualità prevalente; il divieto di distribuzione degli utili; l'anzianità di costituzione e di edizione della testata; la periodicità e il numero delle uscite; l'insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo (previste dall'articolo 3, comma 11-*ter*, della legge n. 250 del 1990, e dall'articolo 1, comma 574, della legge n. 266 del 2005; l'iscrizione al registro delle imprese; gli estremi delle posizioni contributive presso istituti previdenziali; la proprietà o la gestione della testata.

La documentazione deve ricomprendere anche un campione di numeri della testata edita.

In base alla normativa vigente (articolo 1 del d.P.R. 223 del 2010), la documentazione istruttoria deve essere trasmessa, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o per via telematica, deve pervenire entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda.

Si prevede, inoltre, che, nel medesimo termine, le imprese devono far pervenire un campione di numeri della testata edita.

Per l'ulteriore documentazione, rimane fissato il termine del 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.

Si tratta di: bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali; prospetti dei costi e delle vendite.

Tale documentazione integrativa deve essere certificata da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia.

In materia di accesso ai contributi: si dispone - dal **comma 4, lettera a)** - l'abrogazione (a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge) delle disposizioni volte a facilitare l'accesso ai contributi per le cooperative di giornalisti, quali recate dall'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 63 del 2012.

La norma testé citata del decreto-legge n. 63 ha previsto che (a decorrere dai contributi relativi al 2012) alle cooperative di giornalisti che subentrano al contratto di cessione in uso ovvero acquistano una testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 2011 ai contributi, non siano richiesti i requisiti relativi ai tempi minimi di costituzione come cooperative giornalistiche e di edizione della testata, nonché, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata, il requisito relativo alla proprietà della testata.

Infine, il **comma 4, lettera b)** introduce nell'ordinamento la *definizione di "testata"* – che, come tale, identifica il prodotto editoriale.

La testata è intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva "nella misura in cui" individua una pubblicazione.

A tal fine, la disposizione novella (a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge), l'articolo 1, comma 3, della legge n. 62 del 2001, il quale fornisce la definizione e disciplina del "prodotto editoriale".

Per «prodotto editoriale», ai fini della disposizione del 2001 testé citata, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per «opera filmica» si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.

Il Consiglio di Stato (Sez. III) con la sentenza n. 4665 del 19 settembre 2013 ha accolto il ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 5838 del 26 giugno 2012. Quest'ultima sentenza aveva annullato la delibera con cui l'Autorità garante delle Comunicazioni aveva inflitto una sanzione amministrativa per violazione dell'obbligo di comunicare la variazione concernente la pubblicazione di una nuova testata quotidiana. Il TAR riteneva – malgrado la diversa denominazione – si fosse, di fatto, in presenza di una mera edizione locale di una testata nazionale già registrata.

Articolo 4

(Proroga dei termini per l'equo compenso)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione dura in carica	fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3».
-----------------------------------	---

L'**articolo 4** prevede la proroga del mandato della Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico. La proroga è stabilita fino al completamento degli adempimenti a carico della medesima Commissione, costituiti¹² dalla definizione dell'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo e non titolari di rapporto di lavoro subordinato e dalla redazione e pubblicazione di un elenco dei soggetti che rispettino il suddetto parametro. Nella disciplina fino ad ora vigente, la Commissione dura, invece, in carica tre anni e, alla scadenza di tale termine (scadenza che ricade nel giugno 2016), essa cessa dalle proprie funzioni.

Si ricorda che, ai sensi della disciplina in oggetto:

- per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;
- l'equo compenso deve essere definito, da parte della Commissione, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
- il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell'equo compenso è nullo.

La suddetta Commissione aveva già adottato, in data 19 giugno 2014, una delibera sulla definizione dell'equo compenso, ma essa è stata annullata da una sentenza del TAR per il Lazio (sentenza n. 5054, depositata il 7 aprile 2015), confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1076 del 16 marzo 2016.

Riguardo al summenzionato elenco - che riguarda sia i quotidiani e periodici, anche telematici, sia le agenzie di stampa sia le emittenti radiotelevisive -, si ricorda che la mancata iscrizione in esso per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza dal contributo pubblico in

¹² Ai sensi della disciplina di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 233, "Equo compenso nel settore giornalistico".

favore dell'editoria, nonché da eventuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione.

Considerato che la disciplina vigente¹³ prevede altresì che la Commissione provveda al "costante aggiornamento" dell'elenco stesso, sembrerebbe opportuno chiarire in quali termini si applichi la norma di proroga in esame, la quale fa riferimento, per la determinazione della durata della Commissione, al "completamento" degli "adempimenti".

¹³ Cfr. l'art. 2, comma 3, lettera *b*), della citata L. n. 233.

Articolo 5 *(Esercizio della professione di giornalista)*

1. L'articolo 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
«Art. 45. - (*Esercizio della professione*). -
- I. Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave».

L'articolo 5 interviene sulla legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante ordinamento della professione di giornalista, modificando l'articolo 45, contenente disposizioni in ordine all'esercizio della professione.

L'articolo 45, nella sua vigente formulazione, prevede quale condizione per l'uso del titolo e l'esercizio della professione di giornalista l'iscrizione nell'albo professionale, sanzionando peraltro penalmente i corrispondenti divieti a norma degli articoli 348¹⁴ e 498¹⁵ del codice penale.

Il disegno di legge sostituisce il riferimento "all'albo professionale", con il richiamo all'iscrizione "nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente".

L'organizzazione territoriale dell'Ordine è su base regionale o interregionale. Ogni consiglio tiene l'albo professionale di categoria, che è ripartito dal 1963 in due elenchi (articolo 1 della legge n. 69 del 1963): *giornalisti professionisti*: "coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista"; *giornalisti pubblicisti*: "coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se

¹⁴ Art. 348. *Abusivo esercizio di una professione*. Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516

¹⁵ Art. 498. *Usurpazione di titoli o di onori*. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta le violazioni con le modalità stabilite dall'articolo 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

esercitano altre professioni o impieghi". Annessi all'albo dei giornalisti sono alcuni elenchi speciali, in cui vengono iscritti (articolo 28 della legge n. 69): giornalisti stranieri; direttori che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumono la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.

Legge 3 febbraio 1963 n. 69 Ordinamento della professione di giornalista.	Disegno di legge n. 2271 (articolo 5)
Articolo 45 <i>Esercizio della professione</i>	Articolo 45 <i>Esercizio della professione</i>
1. Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave.	1. Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicitari dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave.

Articolo 6

(Nuove disposizioni per la vendita dei giornali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato. Per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno già effettuato la registrazione presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e che recano

stampati sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.

2. Le imprese di distribuzione, nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo.

Il **comma 1** limita, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la previsione - relativa alla garanzia della parità di trattamento delle diverse testate¹⁶ da parte dei punti vendita esclusivi (artt. 2 e 4 d.lgs. 170/2001) - alle "pubblicazioni regolari", in occasione della loro prima immissione nel mercato.

La disciplina delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica è recata principalmente dal d.lgs. 170/2001. In base al suo art. 2, il sistema di vendita è articolato, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi (esercizi tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici) e non esclusivi (esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani o periodici)¹⁷. Occorre, peraltro, evidenziare che la differenziazione fra punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi è stata attenuata dall'art. 34, co. 3, lett. *d*), del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) – che ha disposto l'abrogazione di tutte le restrizioni alla commercializzazione di prodotti,

¹⁶ L'art. 4 del d.lgs. 170/2001 prevede che, nella vendita di quotidiani e periodici, i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita. Sempre con riferimento alla parità di trattamento, si ricorda che l'art. 16 della L. 416/1981 stabilisce che le imprese di distribuzione devono garantire – a parità di condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite – il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta.

¹⁷ Le tipologie di esercizi che possono essere autorizzati alla vendita non esclusiva sono stabilite dall'art. 2, co. 3, del d.lgs. 170/2001. Si tratta di: rivendite di generi di monopolio; rivendite di carburanti e di oli minerali; bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; strutture di vendita definite dall'art. 4, co.1, lett. *e*), *f*) e *g*) del d.lgs. 114/1998, con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 metri quadrati (si tratta delle medie strutture di rivendita, delle grandi strutture di rivendita e dei centri commerciali); esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 170 metri quadrati; esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

senza escludere i punti di vendita della stampa quotidiana e periodica dall'ambito di applicazione – e dall'art. 39, co. 1, del D.L. 1/2012 (L. 27/2012) che, introducendo la lett. *d-bis*) all'art. 5, co. 1, del D.lgs. 170/2001, ha stabilito che gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa.

A tal fine, si stabilisce che per pubblicazioni regolari si intendono quelle che sono registrate presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare e che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47¹⁸.

L'art. 5, co. 1, del d.lgs. 170/2001 stabilisce che la vendita di quotidiani e periodici deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti principi: *a*) il prezzo di vendita stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi o non esclusivi, che effettuano la rivendita; *b*) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi¹⁹; *c*) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita; *d*) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico; *d-bis*) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa; *d-ter*) gli edicolanti possono praticare sconti sulla "merce venduta" e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore; *d-quater*) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale; *d-quinquies*) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle previsioni precedenti, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono.

¹⁸ Per quanto concerne obblighi previsti dalla L. 47/1948, ulteriori rispetto a quello di registrazione, si ricordano, in particolare, il possesso, da parte del proprietario - o della persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario - dei requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche (art. 4) e la pubblicazione di rettifiche (art. 8).

¹⁹ Sull'argomento, si evidenzia che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha segnalato (AS901 – Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza Roma, 5 gennaio 2012, in Bollettino edizione speciale del 9 gennaio 2012, consultabile alla URL <http://www.agcm.it/bollettino-settimanale/5846-supplemento-al-bollettino-512011.html>) la necessità di "eliminare le disposizioni che limitano o impediscono il libero esplicarsi di dinamiche concorrenziali" attraverso la modifica dell'art. 5, co. 1, lett. *b*), del D.Lgs. 170/2001. In particolare, l'Autorità ha evidenziato la necessità di "introdurre opportuni correttivi sulla distribuzione che assicurino l'effettivo accesso alla fornitura dei prodotti editoriali da parte dei rivenditori, onde evitare che eventuali rifiuti di fornitura da parte dei distributori vanifichino l'intervenuta piena liberalizzazione dell'accesso al mercato in questione". In tal senso, il documento ritiene che gli obiettivi sottesi all'art. 5, comma 1, lett. *b*), citato, "dovrebbero essere coniugati con incentivi all'efficienza, attraverso una modifica normativa che, come accade in molti Paesi europei, consenta una remunerazione differenziata dei rivenditori in base a parametri oggettivi, che tengano conto della qualità delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti dall'esercizio".

Le pubblicazioni predette sono regolari se recano stampati sul prodotto - e in posizione visibile - la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.

Si ricorda che, al fine di favorire la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, l'art. 4, co. 1, del D.L. 63/2012 aveva reso obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre²⁰. Inoltre, per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, aveva previsto l'attribuzione di un credito di imposta per l'anno 2012. Successivamente, l'art. 1, co. 334, della L. 147/2013 (L. stabilità 2014) aveva prorogato al 31 dicembre 2014 il termine a decorrere dal quale doveva divenire obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici e aveva previsto l'accesso nel 2014 al credito di imposta già previsto per il 2012. L'art. 1, co. 185, della L. 190/2014 (L. stabilità 2015) ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015 il suddetto termine per la tracciabilità e ha previsto l'accesso nel 2015 al credito d'imposta previsto originariamente per l'anno 2012 e poi differito all'anno 2014.

Per il **comma 2**, le imprese di distribuzione - nel garantire, a parità di condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta - si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, primo periodo.

Finora, sotto l'aspetto dell'organizzazione della filiera, il d.lgs.170/2001 poneva, agli artt. 2 e 6, specifici obblighi di programmazione e pianificazione tanto in capo alle regioni²¹, obbligate ad emanare indirizzi in materia, quanto in capo ai comuni, tenuti, nel rispetto dei predetti indirizzi, a dotarsi di appositi piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi, sulla base dei quali rilasciare poi le singole autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Al riguardo si ricorda che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con segnalazione AS1137 (proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza, del luglio 2014), ha rilevato la necessità di superare ogni discriminazione non giustificata che sia idonea a tradursi in un ostacolo allo sviluppo dell'industria editoriale. L'Autorità ha proposto di superare il regime autorizzatorio previsto dal d.lgs. 170/2001, che dispone, come sopra ricordato, "la predisposizione di piani comunali di localizzazione elaborati secondo criteri che prescindono dalle dinamiche di mercato (densità della popolazione, numero di famiglie, caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, entità delle vendite,

²⁰ Aveva, altresì, disposto che la gestione degli strumenti informatici e della rete telematica è svolta, in maniera condivisa, con la partecipazione di tutti i componenti della filiera distributiva (editori, distributori e rivenditori), che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i costi di collegamento.

²¹ Che, in riferimento alla distribuzione, in precedenza si limitavano alla possibilità di prevedere misure di sostegno per ridurre i costi di distribuzione e per favorire la costituzione di cooperative o di consorzi di servizi aventi lo scopo di razionalizzare la distribuzione della stampa: v. articolo 16, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

rispettivamente, di quotidiani e periodici, ecc.), senza che dette restrizioni trovino una giustificazione in effettive esigenze di tutela di interessi imperativi”. Il mancato adeguamento dell’offerta alle effettive esigenze della domanda, secondo l’Autorità, “comporta un peggioramento della qualità dei servizi forniti a danno dei consumatori”.

Articolo 7

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono determinate le modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*).

3. In sede di prima applicazione, per l'esercizio finanziario 2016, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a*) e *b*), sono mantenute nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'esecuzione degli interventi già programmati a valere su di esse.

L'art. 7 reca *disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente*.

Il **comma 1** sostituisce la lettera *b*) dell'art. 1, comma 160, primo periodo, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) - recante disciplina della destinazione delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione - al fine di offrirne una formulazione coordinata:

- con l'art. 1, comma 1, del provvedimento in esame, nella parte in cui dispone l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze anziché nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;
- con la lettera *c*) dell'art. 1, comma 2, del provvedimento in esame, la quale dispone che l'importo massimo delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, destinabile al finanziamento del richiamato Fondo, sia pari a 100 milioni di euro annui per il periodo 2016-2018, anziché a 50 milioni di euro come previsto dalla sostituita lettera *b*).

Il **comma 2** dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano determinate le modalità di versamento del contributo di solidarietà nel settore dell'informazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d*), del provvedimento in esame.

Il **comma 3** reca un disposizione transitoria volta ad assicurare l'esecuzione di interventi già programmati a valere sulle risorse statali destinate al sostegno all'editoria e all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale: a tal fine, per l'esercizio finanziario 2016, le richiamate risorse, di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, comma 2, sono mantenute nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio e nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

ALLEGATO

CONTRIBUTI EROGATI ALL'EDITORIA PER L'ANNO 2014

(fonte: Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria)

Contributi alla stampa

ANNO 2014					
CONTRIBUTI DIRETTI ALLE IMPRESE EDITORIALI					
(Art. 3 Legge 250/1990 e s.m. - D.L. 18/05/2012 n. 63 conv. dalla Legge 16/07/2012, n. 103)					
N°	TESTATA	IMPRESA	C.F. o P. IVA	Comma	QUOTA CONTRIBUTO (31,769 %)
1	A.R.E.A	AREA AGENZIA SOC.COOP. P.A.	04655341008	2	€ 476.660,03
2	AMERICA OGGI	OGGI GRUPPO ED.LE	estero	2 ter estero	€ 955.308,35
3	AVVENIRE	AVVENIRE NUOVA ED.LE ITALIANA SPA	00743840159	2 bis	€ 3.803.622,44
4	CITTADINO (IL)	EDITORIALE LAUDENSE SRL	04903190157	2 bis	€ 1.202.609,55
5	CONQUISTE DEL LAVORO	CONQUISTE DEL LAVORO SRL	05558260583	2 bis	€ 1.395.116,81
6	CORRIERE	COOP. ED.LE GIORNALI ASSOCIATI - COOP. SPA	00357860402	2	€ 1.383.294,47
7	CORRIERE MERCANTILE (IL)	GIORNALISTI E POLIGRAFICI COOP. ARL - IN LIQUIDAZIONE COATTA	00853410108	2	€ 837.528,13
8	CRONACA QUI.IT	EDITORIALE ARGO SRL (già SPA)	08313560016	2 bis	€ .362.754,58
9	CRONACHE DI	LIBRA EDITRICE SOC. COOP. A R.L.	06854870638	2	€ 1.013.698,87
10	CRONACHE DEL GARANTISTA già CRONACHE DI LIBERAL	GIORNALISTI INDIPENDENTI SOC.COOP.	12436391002	2	€ 630.267,05

11	CROTONESE (IL)	STAMPA LIBERA SOC.COOP. A R.L.	02999870799	2 quater	€ 179.097,77
12	DIE NEUE SUDTIROLER TAGESZEITUNG	DIE NEUE SUDTIROLER TAGESZEITUNG S.R.L.	01500790215	2 ter confine	€ 561.414,62
13	DISCUSSIONE (LA)	EDITRICE EUROPA OGGI S.R.L.	05152221007	2 bis	€ 460.175,49
14	DOLOMITEN	ATHESIA DRUCK SRL	00853870210	2 ter confine	€ 1.016.485,31
15	EUROPA	DLM EUROPA ED. S.R.L. in liquidazione	07255051000	politico	€ 632.062,20
16	FOGLIO (IL)	IL FOGLIO QUOTIDIANO SOC.COOP.	03231770961	2	€ 401.111,83
17	GIORNALE DELL'UMBRIA	GRUPPO EDITORIALE UMBRIA 1819 S.R.L.	02612030540	2 bis	€ 860.762,65
18	GRANCHIO (IL)	GRANCHIO (IL) SOC.COOP.	04186361004	2 quater	€ 54.084,17
19	ITALIA OGGI	ITALIA OGGI ED. ERINNE SRL	10277500152	2 bis	€ 2.998.503,82
20	ITALIA SERA	GIORNALISTI & POLIGRAFICI ASSOCIATI SOC. COOP.	04783011002	2	€ 105.144,17
21	LUNA NUOVA	EDITRICE LUNA NUOVACOOP. SPA	06337090010	2 quater	€ 274.301,43
22	MANIFESTO (IL) QUOTIDIANO COMUNISTA	IL NUOVO MANIFESTO SOC.COOP. ED.CE	01438540583	2	€ 1.982.005,80
23	MERCOLEDI'(IL)	EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC.COOP. GIORNALISTICA ARL	08868180012	2 quater	€ 102.439,64
24	MINERVA	MINERVA SOC. COOP. A RL	03659011005	2 quater	€ 32.124,98
25	MOTOCROSS	EDITRICE DIAMANTE SOC.COOP.GIORN.	10509590153	2 quater	€ 224.455,69

26	NOI DONNE	LIBERA STAMPA SOC.COOP. A R.L.	00488750589	2 quater	€ 36.953,59
27	NOVI MATAJUR	NOVI MATAJUR ZADRUGA SOC. COOP.	01725270308	2 quater	€ 178.325,39
28	NUOVA ECOLOGIA (LA)	EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA SOC.COOP.	04937721001	2 quater	€ 181.966,83
29	NUOVA GAZZETTA DI CASERTA	EDIZIONI GIORNALI QUOTIDIANI SOC.COOP.	01245920622	2	€ 143.785,21
30	OPINIONE (L') DELLE LIBERTA'	AMICI DE L'OPINIONE SCARL	04583221009	2	€ 433.412,47
31	ORE 12	CENTRO STAMPA REGIONALE SOC.COOP.	04934130586	2	€ 83.692,81
32	PRIMORSKI DNEVNIK	PR.A.E. PROMOZIONE ATTIVITA ED.LE SRL	00830510327	2 ter confine	€ 947.477,70
33	PRIMORSKI DNEVNIK (278)	PR.A.E. PROMOZIONE ATTIVITA ED.LE SRL	00830510327	L. 278/91	€ 1.032.913,79
34	PROVINCIA (LA)	EDITORIALE LA PROVINCIA SOC.COOP.	09106271001	2	€ 331.748,98
35	PROVINCIA QUOTIDIANO (LA)	CALLIOPE SOC.COOP. EDITICE A R.L.	02843660602	2	€ 107.335,98
36	PROVINCIA QUOTIDIANO (LA)	EFFE COOP. EDITORIALE SPA	02062060609	2	€ 285.413,30
37	QUOTIDIANO DEL SUD già CORRIERE	EDIZIONI PROPOSTA SUD SRL	02207990645	2 bis	€ 968.330,90
38	QUOTIDIANO DI SICILIA	EDISERVICE S.R.L.	01153210875	2 bis	€ 804.206,92
39	RASSEGNA SINDACALE	EDIT.COOP.SOC.COOP. DI GIORNALISTI	04541421006	2 quater	€ 305.191,86
40	RID RIVISTA ITALIANA DIFESA	RIVIERA COOP. GIORNALISTICA	03214840104	2 quater	€ 165.492,80

Contributi erogati all'editoria per l'anno 2014

41	ROMA	NUOVO GIORNALE ROMA SOC.COOP. A R.L.	06709601006	2	€ 623.691,28
42	SABATO SERA	CORSO BACCHILEGA COOP.DI GIORNALISTI	01531471207	2 quater	€ 287.179,30
43	SANNIO QUOTIDIANO (IL)	PAGINE SANNITE SOC. COOP.	07522840581	2	€ 399.181,00 liquidato con riserva
44	SECOLO D'ITALIA	SECOLO D'ITALIA SRL	10091541002	politico	€ 493.867,19
45	SETTESEREQUI	MEDIA ROMAGNA SOC.COOOP.	02453160398	2 quater	€ 191.268,75
46	SPRINT E SPORT	LETTERA 22 SOC.COOP. A R.L.	08329370012	2 quater	€ 296.797,97
47	SUONO (già SUONO STEREO HI FI)	SOC.COOP. GIORNALISTICA MONDO NUOVO A R.L.	04028131003	2 quater	€ 87.267,46
48	VOCE (LA)DI MANTOVA	VIDIEMME SOC.COOP	01898140205	2	€ 544.326,66
49	VOCE (LA)	IMPEGNO SOCIALE SOC.COOP.	07216031000	2	€ 103.885,49
50	VOCE D'ITALIA (LA)	LA VOCE D'ITALIA C.A.	estero	2 ter estero	€ 153.498,53
51	VOCE NUOVA (LA)	EDITORIALE LA VOCE SOC.COOP.	01463600294	2	€ 568.789,81
52	WHAT'S UP	HELPSOS SOC. COOP.	07169891004	2 quater	€ 54.048,29
53	ZAI.NET LAB	MANDRAGOLA EDITRICE SOC.COOP DI GIORNALISTI	00670960079	2 quater	€ 107.666,47

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI PERIODICI CHE RISULTINO ESERCITATE DA COOPERATIVE, FONDAZIONI O ENTI MORALI OVVERO DA SOCIETA' LA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE DELLE QUALI SIA DETENUTA DA COOPERATIVE, FONDAZIONI O ENTI MORALI, CHE NON ABBIANO SCOPO DI LUCRO

(Art. 3, comma 3 Legge 250/1990 - Art. 2, comma 4, D.L. 18/05/2012 n. 63 conv. dalla Legge 16/07/2012, n. 106)

N°	TESTATA	IMPRESA	C.F. o P. IVA	QUOTA CONTRIBUTIVO (31,769 %)	NOTE
1	ADISTA	ADISTA SOC. COOP. A R.L.	80413100589	€ 6.849,40	
2	AERONAUTICA	ASS.ARMA AERONAUTICA ENTE MORALE	80248150585	€ 19.056,38	
3	AGGIORNAMENTI SOCIALI	FONDAZIONE CULTURALE SAN FEDELE	11124130151	€ 3.317,95	
4	AMICO DEL POPOLO (L')	L'AMICO DEL POPOLO SRL	00664920253	€ 43.955,59	
5	ANCORA (L')	L'ANCORA SCARL	00224320069	€ 24.545,36	
6	ANGRI '80	COOP.CENTRO INIZIATIVE CULTURALI A R.L.	02243650658	€ 1.136,06	
7	ANIMAZIONE SOCIALE	GRUPPO ABELE Associazione - ONLUS	80089730016	€ 1.932,13	
8	APPENNINO CAMERTE (L')	O.R.A.C. FONDAZIONE DELL'ARCIDIOCESI DI CAMERINO	00635530439	€ 13.819,52	
9	ARALDO (L') LOMELLINO	ENTE PER LE OPERE DI RELIGIONE E DI CULTO DELLA DIOCESI DI VIGEVANO	94001170185	€ 8.746,01	
10	ARBORENSE (L')	ARCIDIOCESI DI ORISTANO	90000270950	€ 7.180,30	
11	AURORA (L') DELLA LOMELLINA	ENTE PER LE OPERE DI RELIGIONE E DI CULTO DELLA DIOCESI DI VIGEVANO	94001170185	€ 11.441,92	

12	AZIONE (L')	DIOCESI DI VITTORIO VENETO ENTE ECCLESIASTICO	93001750269	€ 35.508,21	
13	AZIONE (L')	DIAKONIA ECCLESIALE	90002150424	€ 14.132,06	
14	BIELLESE (IL)	EDITRICE IL BIELLESE SRL	00243580024	€ 82.878,59	
15	BUDDISMO E SOCIETA'	IST. BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI	94069310483	€ 11.436,84	
16	CEM MONDIALITA'	CENTRO SAVERIANO ANIMAZIONE MISSIONARIA SCARL IN LIQUIDAZIONE	01595490341	€ 834,89	
17	CHITARRE	IL MUSICHIERE SOC. COOP. A RL	05085081007	€ 6.798,25	
18	CITTÀ' NUOVA	CITTA NUOVA DELLA P.A.M.O.M.	02694140589	€ 40.028,94	
19	CITTADELLA (LA)	OPERA DIOCESANA S. ANSELMO VESCOVO	00295110209	€ 8.230,08	
20	CITTADINO SETTIMANALE CATTOLICO DI GENOVA	GRAFICA BUONA STAMPA S.R.L.	00300250107	€ 9.149,47	
21	CIVILTA' CATTOLICA (LA)	COLLEGIO DEGLI SCRITTORI DELLA CIVILTA' CATTOLICA DELLA COMPAGNIA DI GESU'	00960660587	€ 15.440,62	
22	COLLETTI VERDI (già L'AGROTECNICO OGGI)	NEPENTHES S.R.L. Soc.Ed.le	01580290409	€ 5.896,33	
23	COMBONIFEM	PIE MADRI DELLA NIGRIZIA IST. DELLE SUORE MISSIONARIE	00524770237	€ 3.411,99	
24	CORRIERE APUANO (IL)	E.O.R.D.C. Pontremoli	81008930455	€ 8.444,20	
25	CORRIERE CESENATE	DIOCESI DI CESENA-SARSINA	81002750404	€ 22.826,41	

26	CORRIERE EUSEBIANO	IL GIORNALE L'EUSEBIANO SOC. COOP. A R.L.	01584310021	€ 11.350,94	
27	DALL'ALBA AL TRAMONTO	EUGANEA ED.LE COMUNICAZIONI SRL	02043010285	€ 13.559,07	
28	DIFESA DEL POPOLO (LA)	EUGANEA ED.LE COMUNICAZIONI SRL	02043010285	€ 25.459,68	
29	ECO (L') DEL CHISONE	COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALE	02084040019	€ 77.259,03	
30	ECO DI S. GABRIELE (L')	EDITORIALE ECO SRL	00763460672	€ 20.967,54	
31	EMMAUS	EMMAUS SOC.COOP A.R.L.	01271190439	€ 5.584,99	
32	FAMIGLIA CRISTIANA	PERIODICI SAN PAOLO SRL	00980500045	€ 99.119,28	
33	FAMIGLIA OGGI	PERIODICI SAN PAOLO SRL	00980500045	€ 1.001,68	
34	FEDELTA' (LA)	EDITRICE ESPERIENZE SOC.COP.	01947540041	€ 24.438,62	
35	GAZZETTA (LA) DELLA MARTESANA	PROMOSPORT SRL	13282890154	€ 38.004,75	
36	GAZZETTA D'ASTI	GAZZETTA D'ASTI S.R.L.	01542300056	€ 9.048,45	
37	GAZZETTA DI FOLIGNO	DIOCESI DI FOLIGNO	91004130547	€ 2.427,15	
38	GENTE VENETA	C.I.D. CENTRO INFORMAZIONI E DOC. PATRIARCATO DI VENEZIA SRL	02341300271	€ 16.978,24	
39	GIORNALE (IL) DELLA EFFELLECI	VALORE SCUOLA SOC.COOP. A R.L.	04445701008	€ 3.802,75	
40	GIORNALINO (IL)	PERIODICI SAN PAOLO SRL	96306220581	€ 77.133,23	

41	GIOSTRA (LA)	FONDAZIONE APOSTOLICAM ACTUOSITATEM	00980500045	€ 7.383,12	
42	GRANDE FAMIGLIA (LA)	FONDAZIONE S. EVASIO OPERA DIOCESANA ENTE MORALE	00233580067	€ 3.772,31	
43	GUIDA (LA)	LGEDITORIALE SRL SOC.UNIPERSONALE	00499750040	€ 71.763,76	
44	ITALIA ORNITOLOGICA	FEDERAZIONE ORNICOLTORI ITALIANI ONLUS	00445120355	€ 12.834,68	
45	JESI E LA SUA VALLE	GRUPPO EDITORIALE INFORMAZIONE SOC.COOP.	00845460427	€ 2.795,67	
46	JESUS	PERIODICI SAN PAOLO SRL	00980500045	€ 10.274,54	
47	LIBERTA' (LA)	TITO BRANDSMA SRL	01237590359	€ 13.011,82	
48	LITTERAE COMMUNIONIS TRACCE	SOC.COOP. EDITORIALE NUOVO MONDO	02924080159	€ 20.967,54	
49	MADONNA DELLA GUARDIA (LA)	SANTUARIO DI N. S. DELLA GUARDIA	80013610102	€ 18.095,62	
50	MADRE	EDIZIONI MADRE SRL	01494150178	€ 10.166,08	
51	MESSAGGERO DEI RAGAZZI	ENTE PPFMC	00226500288	€ 13.981,54	
52	MESSAGGERO DI S. ANTONIO	ENTE PPFMC	00226500288	€ 20.967,54	
53	MESSAGGIO (IL) DEL CUORE DI GESU'	SEGRETARIATO NAZIONALE DELL'APOSTOLATO DELLA PREGHIERA	02916840586	€ 4.638,27	
54	MISSIONARI SAVERIANI	CENTRO SAVERIANO ANIMAZIONE MISSIONARIA SCARL IN LIQUIDAZIONE	01595490341	€ 19.061,40	
55	MISSIONE OGGI	CENTRO SAVERIANO ANIMAZIONE MISSIONARIA SCARL IN LIQUIDAZIONE	01595490341	€ 1.111,92	

56	MISSIONI O.M.I.	PROVINCIA D'ITALIA DEI MISSIONARI OBLATI DI MARIA IMMACOLATA ENTE MORALE	80016850630	€ 1.852,13	
57	MOMENTO (IL)	CHIESA CATTEDRALE DI FORLI'	92010840400	€ 8.957,46	
58	MUCCHIO SELVAGGIO (IL)	STEMAX SCARL	05136281002	€ 7.862,83	
59	NIGRIZIA	FONDAZIONE NIGRIZIA ONLUS	93216840236	€ 9.530,70	
60	NOSTRO TEMPO (IL)	PRELUM SRL	08056990016	€ 8.469,62	
61	NOTIZIE - SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI	NOTIZIE SOC. COOP.	00469040356	€ 7.097,64	
62	NOVI GLAS	ZADRUGA GORISKA MOHORJEVA SOC. COOP.	00480890318	€ 6.121,89	
63	NUOVA SCINTILLA	DIOCESI DI CHIOGGIA	91004810270	€ 9.176,16	
64	NUOVA UMANITA'	CITTA NUOVA DELLA P.A.M.O.M.	02694140589	€ 936,55	
65	NUOVO AMICO (IL)	COMUNICARE SOC. COOP.	00957520414	€ 17.320,46	
66	NUOVO GIORNALE (IL)	DIOCESI DI PIACENZA BOBBIO	91017540336	€ 13.492,29	
67	NUOVO RINASCIMENTO (IL)	IST. BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI	94069310483	€ 32.537,17	
68	NUOVO TORRAZZO (IL)	OPERA DIOCESANA SAN PANTALEONE EDITRICE IL NUOVO TORRAZZO	82011330196	€ 44.273,28	
69	ORTOBENE (L')	DIOCESI DI NUORO	93003930919	€ 21.539,38	
70	P.M. - IL PICCOLO MISSIONARIO	FONDAZIONE NIGRIZIA ONLUS	93216840236	€ 7.910,48	

71	PATRIA INDIPENDENTE	A.N.P.I.ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA	00776550584	€ 2.274,66	
72	PICCOLO (IL)	DIOCESI DI FAENZA- MODIGLIANA	90004050390	€ 9.498,93	
73	POESIA	FONDAZIONE POESIA ONLUS	11845390159	€ 8.679,93	
74	PONTE (IL)	IL PONTE EDITORE SOC.COOP ARL FIRENZE	05038330485	€ 525,27	
75	POPOLI	FONDAZIONE CULTURALE SAN FEDELE	11124130151	€ 2.612,05	
76	POPOLO (IL)	OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE FEDE ODPF (TORTONA)	00462110065	€ 8.113,48	
77	POPOLO (IL) (Pordenone)	OPERA ODORICO DA PORDENONE	80000710931	€ 27.956,72	
78	POPOLO (IL) CATTOLICO	PARROCCHIA S.MARTINO E S.MARIA ASSUNTA	93001750160	€ 8.663,41	
79	PROSPETTIVE	ARCA SRL	03566210872	€ 11.690,99	
80	QUADERNI DI MILANO	EDITING ITALIA SCRL	08616890151	€ 99.119,28	
81	RADAR GI 7	PAOLO VI SOC.COOP.	83512090156	€ 7.611,85	
82	RHO SETTEGIORNI	PROMOSPORT S.R.L.	13282890154	€ 81.292,55	
83	RIFORMA- L'ECO DELLE VALLI VALDESI	EDIZIONI PROTESTANTI SRL	06212220013	€ 16.774,03	
84	RISVEGLIO DUEMILA	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA	00191200393	€ 4.021,96	
85	RISVEGLIO POPOLARE (IL)	OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE FEDE	01552630012	€ 17.949,49	

86	RIVISTA DEL CINEMATOGRAFO	FONDAZIONE ENTE DELLO SPETTACOLO	97434740581	€ 2.799,48	
87	RIVISTA DIOCESANA MILANESE	TECNOEDITORIALE LOMBARDA S.R.L.	03299100150	€ 997,55	
88	SEGNO (IL)	MEDIA DI MITTERHOFER MICHAEL & CO. SAS	01480260213	€ 4.018,46	
89	SEGNO (IL) (Milano)	TECNOEDITORIALE LOMBARDA S.R.L.	03299100150	€ 17.472,95	
90	SEGNO NEL MONDO	FONDAZIONE APOSTOLICAM ACTUOSITATEM	96306220581	€ 19.061,40	
91	SETTIMANA (LA)	ASSOCIAZIONE VOCE RADIO KOLBE	00911800290	€ 7.020,95	
92	SETTIMANALE (IL) DELLA DIOCESI DI COMO	EDITRICE DE IL SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI COMO SOC.COOP. A R.L.	01157040138	€ 15.242,77	
93	SUDTIROLER LANDWIRT	UNIONE AGRICOLTORI E COLTIVATORI DIRETTI SUDTIROLESIS SOC. COOP. A R.L.	80004160216	€ 27.249,86	
94	TI SALUTO FRATELLO	OPERA S. PIO DECIMO	80009710262	€ 9.721,31	
95	TICINO (IL)	OPERA PIA DELLA DOTTRINA CRISTIANA	80003520188	€ 7.196,38	
96	TIRACCIO (IL)	GESC SOC. COOP	02783800796	€ 97.213,14	
97	TOSCANA OGGI	FIRENZE 2000 SCARL	80035330481	€ 36.970,54	
98	UNIONE MONREGALESE (L')	MONREGALESE COO. ED.CE SRL	01654260049	€ 22.264,60	
99	USC DI LADINS	UNION GENERELA DI LADINS DLA DOLOMITES	00518150214	€ 13.536,83	
100	VALSUSA (LA)	S.D.S. STAMPA DIOCESANA SEGUSINA SRL	04307920019	€ 29.018,44	

101	VERONA FEDELE	VERONA FEDELE S.R.L.	02741800235	€ 35.206,41	
102	VITA CASALESE (LA)	FONDAZIONE S. EVASIO OPERA DIOCESANA ENTE MORALE	00233580067	€ 9.398,41	
103	VITA CATTOLICA (LA) (Cremona)	NUOVA ED.CE CREMONESE N.E.C. SRL	00814820197	€ 10.045,36	
104	VITA CATTOLICA (LA) (Udine)	EDITRICE LA VITA CATTOLICA SRL	01056440306	€ 31.451,31	
105	VITA DEL POPOLO (LA)	OPERA S.PIO X	80009710262	€ 42.087,57	
106	VITA E SALUTE	ENTE PATRIMONIALE DELL'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO	02974440584	€ 7.044,33	
107	VITA GIUSEPPINA	CASA GENERALIZIA DELLA PIA SOCIETA' TORINESE DI SAN GIUSEPPE E.M.	03550730588	€ 6.538,06	
108	VITA NUOVA	DIOCESI DI TRIESTE	90034770322	€ 7.974,02	
109	VITA NUOVA	OPERA DIOCESANA S. BERNARDO DEGLI UBERTI VITA NUOVA	80001410341	€ 5.637,54	
110	VITA PASTORALE	PERIODICI SAN PAOLO SRL	00980500045	€ 15.902,54	
111	VITA TRENTINA	VITA TRENTINA ED.CE SCRL	00199960220	€ 28.123,89	
112	VOCE (LA)	CHIESA DI S. SEVERO A PORTA SOLE ENTE MORALE	94012610542	€ 14.529,87	
113	VOCE DEI BERICI (LA)	DIOCESI DI VICENZA	95002320240	€ 19.702,56	
114	VOCE DEL POPOLO (LA)	PRELUM SRL	08056990016	€ 19.649,13	
115	VOCE DEL POPOLO (LA)	OPERA DIOCESANA SAN FRANCESCO DI SALES	98104440171	€ 23.209,61	

Contributi erogati all'editoria per l'anno 2014

116	VOCE ISONTINA	ARCIDIOCESI DI GORIZIA	91003490314	€ 7.840,59	
117	VOCE MISENA (LA)	FONDAZIONE GABBIANO	92023120428	€ 11.436,84	

Contributi alle imprese radiofoniche

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE DI INFORMAZIONE GENERALE (art. 1 della Legge 230/1990, Art. 4, commi 1 e 2 della Legge 250/1990 ed art. 2 legge n. 278/1991)			
IMPRESA	C.F. o P. IVA	TESTATA	IMPORTO LIQUIDATO
CENTRO DI PRODUZIONE spa	03434490581	RADIO RADICALE	€ 4.000.000,00

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE ORGANO DI PARTITO O MOVIMENTO POLITICO (Art. 4, commi 1 e 2 della Legge 250/1990 , Art . 1, comma 1247 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)			
IMPRESA	C.F. o P. IVA	TESTATA	IMPORTO LIQUIDATO
ROMA CITTA' FUTURA (soc. coop. per azioni)	06748021000	RADIO CITTA' FUTURA	€ 530.965,78
TR.AD. Sas di Ghizzo Roberto & C.	01702120260	VENETO UNO	€ 218.959,68
GALILEO SOC. COOP.	00193050556	RADIO GALILEO 100,5	€ 175.356,57

Contributi editoria periodica non vedenti

ANNO 2014 CONTRIBUTI ALL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON VEDENTI (Art. 8 del d.l. 23.10.1996, n.542, convertito dalla l. 23.12.1996, n.469)				
N.	IMPRESA	C.F. o P. IVA	TESTATA	IMPORTO CALCOLATO SECONDO IL PIANO DI RIPARTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ART.4 D.P.R. 3 Aprile 1990, N. 78 (seduta del 17 settembre 2015)
1	AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA' - SEZ. ITALIANA ONLUS	80210310589	Oftalmologia Sociale	€ 11.264,75
2	ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA MULTIMEDIALE DELLA SARDEGNA - ONLUS	92170440926	Fenicotteri	€ 10.302,06
3	ASSOCIAZIONE CIECHI IPOVEDENTI RETINOPATICI R.P. SARDEGNA	92046500929	L'Aurora	€ 10.569,55
4	ASSOCIAZIONE CULTURALE HOMERUS PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI ONLUS	97367150584	Passo per passo per Roma e provincia	€ 10.570,79
5	ASSOCIAZIONE DISABILI VISIVI ONLUS	97207720588	Radar - Vumeter - Megabytes - Ponte radio - Pentagramma - Iusaudio - Cane guida - Tecnica elettronica - Il settimanale - La nostra salute - Informatica per noi - Scienza settimanale - Lady b - Sport settimanale - Supplementi vari	€ 106.324,86
6	ASSOCIAZIONE ITALIANA CIECHI DI GUERRA ONLUS	80443290582	l'incontro - l'incontro magazine - l'incontro parlato - supplementi vari	€ 13.216,26
7	ASSOCIAZIONE ITALIANA CIECHI ESPERANTISTI - I.A.B.E.	97504510013	Itala ligilo e supplementi	€ 10.723,61

Contributi erogati all'editoria per l'anno 2014

8	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRIVI DELLA VISTA E IPOVEDENTI - A.N.P.V.I. - ONLUS	80416430587	Il ponte	€ 11011,59
9	ASSOCIAZIONE NAZIONALE SUBVEDENTI - ONLUS	6811331005	Il subvedente	€ 10.652,99
10	ASSOCIAZIONE PRO RETINA E IPOVISIONE A.P.R.I. - ONLUS	92012200017	Occhi aperti	€ 10.371,83
11	ASSOCIAZIONE DEI RETINOPATICI ED IPOVEDENTI SICILIANI - A.R.I.S.	97056580828	Ipovisione	€ 10.207,99
12	BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI REGINA MARGHERITA - ONLUS	85005190153	Tiflogia per l'integrazione - Mini mondo - Quaderni di minimondo - Suoni	€ 14.813,20
13	BLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2963530783	La voce - Blu notizie - L'informazione all'indice - Insieme	€ 192.750,77
14	COOPERATIVA SOCIALE SENZA BARRIERE - ONLUS	1384660229	trentino senza barriere - audio trento notizia - audio info regione - voci senza barriere - turismo per tutti	€ 64.367,16
15	HANDY SYSTEMS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	9082341000	Braille music-Braille sport-Braille news-Informazioni braille-Braille magazine-Scienza e tecnologia-Segreti e misteri-Cucinare bene-Amici animali-Cinema e tempo libero-Curarsi con le erbe-Notizia cristiana-Tv gossip-Cura e salute	€ 268.938,54
16	ISTITUTO DEI CIECHI FRANCESCO CAVAZZA - ONLUS	345340376	Vedere oltre	€ 10.383,41
17	LEGA FILO D'ORO - ONLUS	97096140583	Trilli nell'azzurro	€ 75.637,25
18	MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI - ONLUS	80211110582	Luce e amore - Citta' cristiana	€ 12.766,29

Contributi erogati all'editoria per l'anno 2014

19	RETINA ITALIA - ONLUS	96243110580	Lumen- Supplemento	€ 10.666,07
20	STAMPERIA REGIONALE BRAILLE - ONLUS	93116920872	Braille 2000 - Magic box - Scienze.dot.	€ 1.640,82
21	UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS - PRESIDENZA NAZIONALE	1365520582	Il corriere dei ciechi - Gennariello - Il portavoce - Sonorama - Pub -Per noi giovani - Il fisioterapista in Europa - Senior - Libro parlato novità- Corriere braille - Il progresso - Voce Nostra - Kaleidos - Uiciechi.it - Supplementi vari	€ 89.372,11
22	UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS - SEZ. PROV.LE REGGIO EMILIA	80002870352	La nostra voce	€ 2.084,68
23	UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS - SEZ. PROV.LE ROMA	80209970583	Audiogazzettino - Il ponentino - Supplementi vari	€ 7.804,35
24	UNIONE NAZIONALE ITALIANA VOLONTARI PRO CIECHI U.N.I.VO.C. - ONLUS - REGGIO EMILIA	91090120352	Dietro il sipario -L'informa tutto - L'eco della stampa	€ 33.559,07

CONTRIBUTO ANNO 2014
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

D.P.C.M. 15 marzo 1999, n. 218 - Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (artt.137 e 138)

N.	IMPRESA	C.F. o P.IVA	TESTATE	CONTRIBUTO EROGATO
1	ADOC (Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori)	96112810583	Adocchiatutto	€ 24.900,73
2	ADUSBEP (Associazione per la difesa degli utenti dei servizi bancari, finanziari, postali ed assicurativi)	3638881007	Risparmio & futuro	€ 34.393,92
3	CENTRO TUTELA CONSUMATORI UTENTI	94047520211	Verbrauchertelegramm- Pronto consumatore	€ 55.278,52
4	CODACONS	97102780588	Codacons News	€ 63.158,13
5	CONFCONSUMATORI	80025080344	Confconsumatori notizie	€ 20.828,52
6	FEDERCONSUMATORI	97060650583	Robin Federconsumatori news	€ 95.474,78
7	MOVIMENTO CONSUMATORI	97045640154	Consumers' news Consumers' magazine	€ 47.944,85
8	MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO	97055270587	Diritti & consumi MDC News	€ 76.030,67
9	UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI	2932380583	Le scelte del consumatore	€ 98.446,77

